



CITTÀ DI OZIERI
PROVINCIA DI SASSARI

REGOLAMENTO COMUNALE

DISCIPLINA CANONE UNICO PATRIMONIALE PER ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE, PUBBLICHE AFFISSIONI E MERCATI



INDICE

CAPO PRIMO – DISPOSIZIONI A CARATTERE GENERALE

Art. 1 - Disposizioni comuni

CAPO SECONDO – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Art. 2 - Disposizioni di carattere generale

Art. 3 - Funzionario responsabile

Art. 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari

Art. 5 - Dimensioni delle preinsegne

Art. 6 - Caratteristiche

Art. 7 - Caratteristiche dei mezzi pubblicitari luminosi

Articolo 8 - Autorizzazioni

Articolo 9 - Domanda di autorizzazione

Articolo 10 - Rilascio dell'autorizzazione

Articolo 11 - Subingresso nell'autorizzazione

Articolo 12 - Rinnovo dell'autorizzazione

Articolo 13 - Revoca dell'autorizzazione

Articolo 14 - Anticipata rimozione

Articolo 15 - Divieti e limitazioni

Articolo 16 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

Articolo 17 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

Articolo 18 - Presupposto del canone

Articolo 19 - Soggetto passivo

Articolo 20 - Modalità di applicazione del canone

Articolo 21 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

Articolo 22 - Pagamento del canone

Articolo 23 - Rimborsi e compensazione

Articolo 24 - Accertamento

Articolo 25 - Riduzioni

Articolo 26 - Esenzioni

CAPO TERZO – OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 27 - Disposizioni generali

Articolo 28 - Funzionario Responsabile

Articolo 29 - Tipologie di occupazioni

Articolo 30 - Occupazioni abusive

Articolo 31 - Domanda di occupazione

Articolo 32 - Istruttoria

Articolo 33 - Contenuto della concessione

Articolo 34 - Obblighi del concessionario

Articolo 35 - Rilascio

Articolo 36 - Durata dell'occupazione

Articolo 37 - Subentro nelle concessioni/autorizzazioni e nuove concessioni di aree già oggetto di occupazione

Articolo 38 - Proroghe e rinnovi

Articolo 39 - Rinuncia alla concessione

Articolo 40 - Trasferimento, revoca, mancato o ridotto utilizzo della concessione

Articolo 41 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

Articolo 42 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

Articolo 43 - Classificazione delle strade

Articolo 44 - Modalità di applicazione del canone

Articolo 45 - Passi carrabili

Articolo 46 - Soggetto passivo

Articolo 47 - Soggetto passivo

Articolo 48 - Esenzioni

Articolo 49 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti
Articolo 50 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee
Articolo 51 - Accertamento e riscossione coattiva
Articolo 52 - Rimborsi
Articolo 53 - Sanzioni
Articolo 54 - Attività di recupero

CAPO IV – DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 55 - Tipologia degli impianti delle affissioni
Articolo 56 - Servizio delle pubbliche affissioni
Articolo 57 - Impianti privati per affissioni dirette
Articolo 58 - Criteri e Modalità delle pubbliche affissioni
Articolo 59 - Diritto sulle pubbliche affissioni
Articolo 60 - Materiale pubblicitario abusivo
Articolo 61 - Riduzione del diritto
Articolo 62 - Particolari casi di riduzione
Articolo 63 - Esenzione dal diritto
Articolo 64 - Pagamento del diritto
Articolo 65 - Norme di rinvio

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 66 - Disposizioni generali
Articolo 67 - Funzionario Responsabile
Articolo 68 - Domanda di occupazione
Articolo 69 - Subingresso
Articolo 70 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone
Articolo 71 - Criteri di commisurazione del canone
rispetto alla durata delle occupazioni
Articolo 72 - Occupazioni abusive
Articolo 73 - Soggetto passivo
Articolo 74 - Versamento del canone per le occupazioni
Articolo 75 - Accertamento e riscossione coattiva
Articolo 76 - Rimborsi
Articolo 77 - Sanzioni
Articolo 78 - Attività di recupero

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 79 - Normativa di rinvio
Articolo 80 - Efficacia del Regolamento

ALLEGATI

Allegato A - Classificazione strade, aree e spazi pubblici
Allegato B - Disciplinare procedure e competenze funzionario responsabile

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, e destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo III del presente regolamento.

Articolo 3 - Funzionario Responsabile

1. Ai Funzionari Responsabili competenti per materia sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. Nell'ambito del territorio comunale sono autorizzabili le seguenti tipologie di impianti:
 - a) Insegna di esercizio e targhe professionali: le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze;

- b) Insegna pubblicitaria: scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio. Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate;
- c) Pubblicità su veicoli: pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, di uso pubblico o privato.
- d) Pubblicità con veicoli d'impresa: pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.
- e) Pubblicità varia: per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi;
- f) Impianti pubblicitari: per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.
- g) Impianto pubblicitario di servizio: manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
- h) Impianto di pubblicità o propaganda: qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.
- i) Preinsegna: scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'adeguata struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 0,3 chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.
- j) Sorgente acustica: per sorgente acustica si intende qualsiasi apparecchio amplificatore, quali altoparlanti, megafoni e simili.
- k) Sorgente luminosa: per sorgente luminosa si intende qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.
- l) Pubblicità su camion-vela: si definisce un mezzo di promozione che rientra nella categoria di pubblicità dinamica, ovvero le sue componenti sono studiate proprio per rendere più visibile l'elemento soprattutto a lunga distanza, e grazie al suo moto itinerante.

Art. 5 - Dimensioni delle preinsegne

1. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1 m. x 0,30 m. E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di quattro preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione.

Art.6 - Caratteristiche

1. I cartelli, le insegne d'esercizio, le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

3. I cartelli, le insegne di esercizio, le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda hanno sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità.

4. Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, posti in opera fuori dai centri abitati, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 1,5 m. rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente. Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli stendardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 5,1 m. rispetto al piano della carreggiata.

Art. 7 - Caratteristiche dei mezzi pubblicitari luminosi

1. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio, le preinsegne, gli striscioni, le locandine e gli stendardi, gli impianti pubblicitari di servizio e quelli di pubblicità o propaganda luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 watt per metro quadrato, o che, comunque, provochi abbagliamento.

2. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi hanno una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Nel caso di intersezione semaforizzate, ad una distanza dalle stesse inferiore a 300 m., fuori dai centri abitati, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 15 m. dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga da parte dell'ente concedente l'autorizzazione.

3. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso

Articolo 8 – Autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.

2. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.

3. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emissione dell'autorizzazione.

4. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:

5. Sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale.

6. Sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.
7. L'autorizzazione è personale e non può essere trasferita a terzi.
8. L'autorizzazione è valida solo per la località, la durata, la superficie e le installazioni autorizzate.
9. Alla scadenza dell'autorizzazione, o in caso di revoca, il proprietario dei mezzi pubblicitari deve rimuoverli a proprie spese e ripristinare lo stato dei luoghi. In caso di inadempimento si provvederà d'ufficio addebitando le spese al proprietario dei mezzi pubblicitari.
10. Qualora la pubblicità comporti l'occupazione di spazi ed aree di proprietà comunale o dati in godimento ovvero in uso al Comune, l'autorizzazione del mezzo pubblicitario costituisce concessione all'uso dell'area pubblica.

Articolo 9 – Domanda di autorizzazione

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita domanda anche cumulativa, nel caso la competenza risieda nel Servizio SUAPE, si segue il procedimento previsto dalla L.R. n. 24/2016 e Direttive approvate con Delibera G.R. n. 49/19 del 05.12.2019 o successive modifiche.
2. La domanda, qualora non rientrante nel procedimento Suape, deve essere corredata dai preventivi nulla osta tecnici rilasciati dalla competente autorità statale, regionale o provinciale, sia quando l'installazione è fatta su strade statali, regionali o provinciali che attraversano il territorio comunale.
3. Alla domanda vanno altresì allegati obbligatoriamente gli elaborati tecnici e disegni illustrativi degli impianti e mezzi pubblicitari da installare:
 - a) Il tipo di mezzo/impianto di effettuazione della pubblicità;
 - b) I materiali da adoperare nella loro fabbricazione e nell'eventuale struttura di sostegno;In mancanza dei suddetti documenti, il responsabile del procedimento li richiede (entro e non oltre 30 giorni) al soggetto che ha presentato la domanda, fissando un termine non inferiore a 30 giorni. Scaduto tale termine senza la produzione dei documenti richiesti, la domanda è archiviata.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modifica della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova domanda e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

Articolo 10 – Rilascio dell'autorizzazione

1. Il rilascio dell'autorizzazione (da effettuarsi entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza) comporta valutazioni tecniche e discrezionali, pertanto, non si applica l'istituto del silenzio assenso né quello della denuncia d'inizio attività di cui agli articoli 19 e 20 della Legge 241/1990 e s.m.i.
2. L'autorizzazione è valida dalla data del suo rilascio. Il ritiro della autorizzazione dovrà avvenire entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto rilascio.
3. Il diniego dell'autorizzazione (da effettuarsi entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza) deve essere espresso e motivato da parte del responsabile del procedimento e da parte di altro ufficio / ente terzo tenuto ad esprimere parere in merito alla domanda.

Articolo 11 - Subingresso nell'autorizzazione

1. Il subingresso nell'autorizzazione consente il legittimo mantenimento in opera degli stessi mezzi pubblicitari già autorizzati al precedente titolare.

2. Il soggetto subentrante deve presentare apposita domanda redatta in bollo solo nel caso di impianti permanenti, deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di inizio della nuova attività di pubblicità.

3. Il subingresso nell'autorizzazione viene concesso purché siano assolti i pagamenti del canone degli anni precedenti da parte del cessante o vengano corrisposti dal subentrante.

Articolo 12 - Rinnovo dell'autorizzazione

1. In assenza di variazioni la domanda ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Articolo 13 - Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione può essere revocata nei seguenti casi:

- a) Motivi di pubblico interesse stabiliti dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione;
- b) Violazione da parte dell'interessato delle norme stabilite dal presente Regolamento;
- c) omesso pagamento del canone entro il 31 marzo dell'anno successivo;

2. La revoca dell'autorizzazione per motivi di pubblico interesse stabiliti dall'Amministrazione Comunale, segue le disposizioni dell'articolo 14 del presente Regolamento.

3. La revoca dell'autorizzazione per colpa del titolare dell'autorizzazione fa sorgere il diritto del Comune a trattenere il canone pagato in via anticipata, a titolo di penale.

Articolo 14 - Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.

3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 15 - Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di Polizia Locale, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo.

2. La pubblicità sonora non può eccedere i limiti massimi di rumorosità consentiti dalla normativa vigente in materia di tutela dall'inquinamento acustico.

3. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono vietati a norma del vigente Regolamento di Polizia Locale.

4. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.

Articolo 16 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 17 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento;
2. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
3. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale.
4. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
5. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
6. La diffusione di messaggi pubblicitari abusivi ovvero la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione determinano l'obbligo di corrispondere al Comune:
 - a) un'indennità nella misura pari al canone che sarebbe stato determinato se la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata autorizzata pari al canone maggiorato del 50% per cento;
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100 per cento dell'ammontare del canone dovuto;
 - c) le sanzioni stabilite dall'articolo 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 30.04.1992.
7. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
8. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
9. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019. A tal fine il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per la

richiesta di versamento delle somme dovute, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente mediante notifica dell'avviso che dovrà essere effettuata entro cinque anni dalla data della rilevazione.

Articolo 18 – Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.

2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine a carattere economico del soggetto pubblicizzato.

Articolo 19 - Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 20 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.

3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.

4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.

6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.

8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

9. La pubblicità effettuata su camion-vela è considerata pubblicità ordinaria.

Articolo 21- Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.

2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
- a) classificazione delle strade di cui all' Allegato A;
 - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
3. I coefficienti riferiti alla classificazione delle strade di cui alla precedente lettera a), sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno;
4. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 22 - Pagamento del canone

1. Il pagamento deve essere effettuato a favore del Comune di Ozieri tramite il sistema dei pagamenti PagoPA.
2. Per il pagamento del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione; per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad €. 400,00 può essere corrisposta in tre rate quadrimestrali aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
3. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate quadrimestrali anticipate.
4. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 5 euro;
5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 23 – Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di novanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura del tasso di interesse legale.

Articolo 24 - Accertamento

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% per cento del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi nella misura del tasso di interesse legale.
2. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel Regolamento della disciplina della riscossione coattiva, approvato dal Comune con deliberazione del C.C. n. 9 del 30.03.2017.
3. Su richiesta dei soggetti interessati, che dichiarano di versare in situazione di obiettiva difficoltà economica, può essere concessa, dal dirigente responsabile della risorsa di entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute a fronte di avvisi di accertamento anche esecutivi, atti di adesione all'accertamento e ingiunzioni di pagamento, secondo un piano entro l'ultimo giorno di ciascun mese.

Articolo 25 – Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. Gli esercizi commerciali ed artigianali, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione del canone pari al:
 - a) 30 per cento per durata dei lavori da un mese fino a tre mesi;
 - b) riduzione del 50 per cento per durata dei lavori oltre tre mesi.
3. Le agevolazioni di cui al comma precedente decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori. I soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno. La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio.

Articolo 26 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;

- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
1. fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 2. fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 3. fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.
- m) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi, le targhe professionali che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;

CAPO III – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 27 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Articolo 28 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile, come meglio individuato nell'allegato B) sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, comprese quelle relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente CAPO a terzi, il responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 29 - Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore a un anno solare.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Articolo 30 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
- a) difforni dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - b) che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. L'occupazione abusiva di suolo pubblico determina l'obbligo di corrispondere al Comune:
- a) un'indennità nella misura pari al canone maggiorato del 50% per cento;
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100 per cento dell'ammontare del canone dovuto;
 - c) le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5 del codice della strada, di cui al Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992.
3. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia Locale, o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
4. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
5. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibile le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 31 - Domanda di occupazione

1. Tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare domanda al Comune. Qualora la concessione per l'occupazione dell'area sia l'unico titolo da acquisire o sia riferita ad un periodo non superiore a 15 gg, il richiedente può presentare la richiesta al SUAPE per via telematica, tramite il portale regionale, o all'ufficio competente per materia, che procede secondo la disciplina di Settore. Nel caso la competenza risieda nel Servizio SUAPE, si segue il procedimento previsto dalla L.R. n. 24/2016 e Direttive approvate con Delibera G.R. n. 49/19 del 05.12.2019 o successive modifiche. In caso contrario la domanda va presentata al Protocollo del Comune tramite posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.ozieri.ss.it.
2. La domanda deve essere redatta in bollo e deve contenere:
- a) nel caso di persona fisica, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso

nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;

c) nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'Amministratore; nel caso di assenza dell'amministratore la domanda va sottoscritta da tutti i condomini;

d) l'ubicazione e la determinazione della superficie di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;

e) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle occupazioni oggetto della richiesta.

f) il tipo di attività che si intende svolgere (destinazione d'uso), nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.

3. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di occupazione. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR n. 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa".

4. Nel caso di modifiche alla tipologia e/o della superficie dell'occupazione ovvero per ottenere la proroga di occupazioni preesistenti il soggetto concessionario deve presentare analoga istanza.

5. Il concessionario deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione del suolo pubblico anche se la stessa è esente dal pagamento del canone.

6. Per le occupazioni temporanee che presuppongano una manomissione dell'area utilizzata, si applica la disciplina del vigente Regolamento in materia di manomissione e ripristino del suolo pubblico.

7. I competenti uffici che operano in funzione delle varie tipologie di concessione, provvederanno alla riscossione del canone, e dovranno comunicare i dati al Servizio Finanziario per i relativi adempimenti di incasso, unitamente alle eventuali morosità, per la conseguente attività di riscossione coattiva.

Articolo 32 - Istruttoria

1. Le istanze per l'occupazione di suolo pubblico sono presentate per il tramite dell'Ufficio Protocollo dell'Ente o posta elettronica certificata, ovvero, quando previsto, per via telematica tramite lo sportello telematico SUAPE, in questo caso si segue il procedimento previsto dalla L.R. n. 24/2016 e Direttive approvate con Delibera G.R. n. 49/19 del 05.12.2019 o successive modifiche.

2. L'istruttoria delle istanze viene svolta dall'Ufficio/ci Competente/ti, come individuati nell'apposito disciplinare sulle modalità organizzative interne all'Ente, di cui all'allegato "B", in funzione delle varie tipologie di concessione.

3. le occupazioni del suolo pubblico aventi ad oggetto strade, aree e spazi ubicati all'interno del "Centro Matrice", ovvero il perimetro del centro storico urbano sottoposto a tutela paesaggistica in base alle disposizioni del PPR, dovranno attenersi al rispetto delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate e comunque di eventuali direttive che saranno adottate in ordine alla necessità di programmare gli interventi nell'ambito di una visione coordinata del paesaggio urbano;

4. Ove l'istanza risulti incompleta ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 8, il responsabile del procedimento formula all'interessato, entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione della domanda, apposita richiesta di integrazione documenti mediante lettera raccomandata o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC). Nella medesima lettera raccomandata/ PEC deve essere comunicato al richiedente il termine perentorio per la presentazione.

5. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della raccomandata/PEC inviata dall'ufficio.

6. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede se necessario ad inoltrarla ai competenti Uffici/Enti terzi, eventualmente coinvolti ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di 15 (quindici) giorni dalla data della relativa richiesta.

7. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorra procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione.

8. Le istanze attivate attraverso lo sportello telematico SUAPE seguiranno i tempi e le procedure previste dalla normativa regionale in materia vigente al momento.

Articolo 33 - Contenuto della concessione

1. L'atto di concessione deve contenere:

- a) gli elementi previsti nell'art. 33 (Domanda di occupazione);
- b) l'esatta quantificazione e localizzazione della occupazione nonché le prescrizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;

Articolo 34 - Obblighi del concessionario

1. Il soggetto titolare della concessione/autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di concessione/autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:

- a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
- b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
- c) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia dei materiali;
- d) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
- e) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;
- f) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione.
- g) versamento del canone alle scadenze previste.

Articolo 35- Rilascio

1. Il rilascio della concessione di suolo pubblico è espressione di un potere pubblicistico ampiamente discrezionale con il quale il Comune sottrae il predetto bene all'uso comune e lo mette a disposizione del privato. La concessione può essere negata per cause di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica, ambientale e, comunque, in tutti quei casi in cui l'occupazione richiesta rechi serio intralcio alla circolazione stradale.

2. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'occupazione di suolo pubblico. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda al versamento delle rate concordate, nell'osservanza del piano stabilito.

3. Nel caso in cui non sussistano delle cause ostative la concessione è rilasciata:

- a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - b) con facoltà da parte del Comune di revocarla con atto motivato per sopravvenute esigenze pubbliche.
4. La concessione è ritirata presso l'Ufficio Competente al rilascio, o nei casi previsti dalla Legge Regionale n. 24/2016, inviata telematicamente dal SUAPE attraverso lo sportello telematico. La concessione è efficace dalla data riportata sulla stessa, è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.
5. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 37, comma 2.

Articolo 36- Durata dell'occupazione

1. Le concessioni permanenti sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 9, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

Articolo 37 - Subentro nelle concessioni/autorizzazioni e nuove concessioni di aree già oggetto di occupazione

1. Il provvedimento di concessioni permanente o autorizzazioni temporanea del suolo pubblico non può essere oggetto di cessione ad altri.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.
3. Nei procedimenti di voltura delle concessioni relative all'occupazione permanente è consentito – ferme restando le modalità di occupazione – autorizzare lo svolgimento di attività diverse da quelle previste nell'atto concessorio originario, purchè le stesse siano compatibili al contesto urbano, e fatto salvo il rispetto delle disposizioni normative in materia di igiene, decoro urbano, urbanistiche, codice della strada, commercio e salute pubblica vigenti al momento della domanda;
4. La voltura dell'atto di concessione resta subordinata al parere favorevole dell'organo di governo ;
5. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 15 (quindici) giorni dal trasferimento (*cessione ramo azienda, etc.*) il procedimento per la voltura della concessione in essere a proprio nome inviando all'Amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi di cui all'art. 27 (Domanda di occupazione) e gli estremi della concessione in questione. Lo stesso iter procedurale vale in caso di cessione a terzi di immobili con passi o accessi carrabili.
6. Il rilascio del provvedimento di voltura della concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.
7. Agli effetti del canone la volturazione ha effetto a partire dal 1° giorno del mese successivo.
8. La voltura della concessione non dà luogo a rimborso.
9. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 3, o nei casi in cui, sebbene comunicata , non risponda ai requisiti di cui al comma 2 l'occupazione in luogo del precedente concessionario è considerata abusiva e verranno applicate le sanzioni di cui all'art. 17 del presente regolamento.

10. Nell'ipotesi di richiesta di una nuova concessione, relativa ad un'area già oggetto di precedente occupazione di suolo pubblico, il rilascio del provvedimento di concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi alla precedente occupazione.

11. Il precedente comma non si applica qualora il titolare dell'occupazione cessata sia stato sottoposto a procedure concorsuali di cui al R.D. n. 247/42 ovvero a procedure esecutive di rilascio dell'immobile per morosità.

Articolo 38 - Proroghe e rinnovi

1. Le concessioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza.

2. Le domande di rinnovo devono essere presentate almeno 30 giorni prima della scadenza dei termini. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare.

3. Le concessioni permanenti sono automaticamente rinnovate per l'anno seguente qualora il titolare, entro il 30/11, provveda alla trasmissione tramite l'Ufficio Protocollo dell'Ente o tramite posta elettronica certificata ovvero, quando previsto, per via telematica tramite lo sportello telematico SUAPE, dell'istanza di rinnovo attestante l'immutata consistenza dell'occupazione, e dimostrando l'avvenuto versamento dell'intero canone, ovvero della prima rata dello stesso nel caso in cui ne sia consentita la rateizzazione.

4. Non è ammesso in alcun caso il rinnovo tacito della concessione/autorizzazione, anche in presenza del protratto pagamento del canone concessorio.

Articolo 39 - Rinuncia alla concessione

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione in essere mediante comunicazione scritta da far pervenire presso l'Ufficio Protocollo dell'Ente o tramite posta elettronica certificata ovvero, quando previsto, per via telematica tramite lo sportello telematico SUAPE almeno 15 giorni prima della data fissata per la cessazione.

2. Nei casi di rinuncia a concessioni permanenti per la quantificazione del canone da versare si applicano le disposizioni di cui al presente regolamento.

Articolo 40 - Trasferimento, revoca, mancato o ridotto utilizzo della concessione

1. Il canone liquidato in base ad una concessione è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, nell'ambito della superficie e della durata dell'occupazione, salvo nei casi di trasferimento, revoca e mancato o ridotto utilizzo della concessione per i quali si osservano le norme che seguono.

2. Il trasferimento della stessa concessione di occupazione da un luogo ad un altro su richiesta del concessionario comporta il pagamento anticipato della differenza del canone annuo dal giorno della nuova concessione.

3. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, ovvero necessità di utilizzo dell'area da parte del Comune stesso modificare, sospendere o revocare, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.

4. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

5. La concessione è revocata d'ufficio:

- a) se entro 30 giorni dalla messa in mora, non è stato corrisposto il canone previsto;
- b) se viene occupato suolo pubblico in misura maggiore di quella concessa, qualora il titolare della concessione sia incorso in tale violazione per almeno 2 (due) volte nel periodo di validità della concessione;
- c) se il concessionario utilizza il suolo per usi diversi da quelli per il quale esso è stato concesso;
- d) nel caso di cui al secondo periodo del comma 1 se non è stato possibile modificare o
- e) trasferire la concessione su altra area .
- f) Nei casi indicati all'art. 37 per avvenuta violazione delle condizioni di subentro.

6. In caso di mancato o parziale utilizzo dell'area da parte del concessionario occorre prendere in esame le seguenti ipotesi:

- a) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area non dipende dal concessionario, questi ha diritto al rimborso del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, senza altro onere o indennità a carico del Comune.
- b) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area deriva da rinuncia unilaterale scritta del concessionario e sussista la documentazione che l'occupazione è effettivamente cessata:
 - la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato ove sia presentata prima della data da cui decorre il diritto di occupazione. Non sono rimborsabili le spese sostenute dal Concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo;
 - per le concessioni permanenti: ove la comunicazione di rinuncia sia presentata:
 - nel corso del primo quadrimestre non avendo ancora versato il canone annuale, verrà concessa la riduzione a 1/3 del canone annuale dovuto;
 - nel corso del primo quadrimestre avendo già versato il prescritto canone annuale, verrà concesso il rimborso di 2/3 del canone versato;
 - nel corso del secondo quadrimestre avendo già versato il prescritto canone annuale, verrà concesso il rimborso di 1/3 del canone versato;
 - per le concessioni temporanee: verrà concesso il rimborso relativamente al periodo successivo alla data di comunicazione della rinuncia, purché la stessa sia presentata entro il termine di scadenza della concessione.

Articolo 41 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione :

- a) il mancato versamento di numero sei canoni di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti. Non si considera decaduto chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda al versamento delle rate concordate, nell'osservanza del piano stabilito.
- b) l'uso difforme da quello previsto nell'atto di concessione o autorizzazione del suolo spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
- c) la violazione delle disposizioni contenute nell'atto di concessione/ autorizzazione ed a norme di legge o di regolamento dettate in materia di occupazione dei suoli che ne fanno previsione.

2. La decadenza di cui al comma 1, lett. b) e c), non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:

- a) la sentenza definitiva che dichiara il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
- b) il trasferimento a terzi della attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, decorsi trenta giorni dall'avvenuto trasferimento;
- c) il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile;

d) mancato utilizzo superiore a dieci mesi prorogabili su istanza motivata;

4. Nelle fattispecie di estinzione della concessione/autorizzazione di cui alla lettera b) del comma precedente è fatto obbligo di rimuovere l'occupazione entro 40 giorni dall'avvenuta estinzione. Decorso tale termine l'occupazione è da considerarsi abusiva.

Articolo 42- Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842, della legge n. 160 del 2019.

2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a) classificazione delle strade di cui all' Allegato A;
- b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
- e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.

3. I coefficienti riferiti alla classificazione delle strade di cui alla precedente lettera a), sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno;

4. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

Articolo 43- Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in categorie, come indicato nell'allegato A.

Articolo 44- Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.

2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni

3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.

4. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

5. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.

6. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.

7. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.

8. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di 1. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Articolo 45 - Passi carrabili

1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.

2. Sono considerati passi carrabili tutti gli accessi ad area privata da strada o area pubblica o soggetta a servitù di pubblico passaggio autorizzati come accessi carrabili ai sensi del codice della strada.

3. Per i passi carrabili, il canone è determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.

4. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa è ridotta del 30% per cento.

4. Il canone relativo ai passi carrabili deve essere definitivamente assolto mediante il versamento entro il 31 gennaio di ogni anno.

5. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Articolo 46 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 47 - Agevolazioni

1. Le tariffe del canone sono ridotte:

a) Per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, si tiene conto ai fini dell'applicazione del canone del 50% delle superfici sino a 100 mq., del 25% della parte di superficie eccedente i 100 mq. fino a 1.000 mq. e del 10% della parte eccedente i 1.000 mq.

2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

3. Gli esercizi commerciali ed artigianali situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione del canone pari al:

- 30 per cento per durata dei lavori da un mese fino a tre mesi;
- 50 per cento per durata dei lavori oltre tre mesi;

4. Le agevolazioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori. I soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno. La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio.

Articolo 48 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.
- h) Le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sociali, culturali o sportive, ecc. qualora effettuate senza fine di lucro;
- i) Le occupazioni con tende fisse o retraibili aggettanti direttamente al suolo pubblico qualora già assoggettati ad altro canone su occupazione (tavolini, etc).

Articolo 49 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.

2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto di stipula della concessione.

3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.

4. Il versamento del canone deve essere effettuato a favore del Comune di Ozieri tramite il sistema dei pagamenti PagoPA.

5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 400,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.

6. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 50 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione con pagamento anticipato tramite il sistema Pagopa.
3. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 51 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 e sulla base del Regolamento generale delle entrate.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 52 - Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 90 giorni, dalla richiesta.

Articolo 53 - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% per cento del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi nella misura del tasso di interesse legale.
2. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
3. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
4. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
5. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibile le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.
6. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o

tardivamente versate si applica la sanzione del 30% per cento. del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi nella misura del tasso di interesse legale.

7. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento.

8. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

9. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.

10. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 70 del presente Regolamento.

11. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

12. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento generale delle entrate.

13. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689 del 24 novembre 1981.

14. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 23 del presente Regolamento.

15. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

16. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento generale delle entrate.

Articolo 54 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 12,00.

CAPO IV - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -

Articolo 55 - Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.

Articolo 56 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo. Con l'articolo 1 comma 836 della legge n. 160 del 2019

si prevede : *«Con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è soppresso l'obbligo dell'istituzione da parte dei comuni del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. Con la stessa decorrenza l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali. I comuni garantiscono in ogni caso l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati».*

Articolo 57 - Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 58- Criteri e Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico, o altro strumento analogo;
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. I manifesti devono essere fatti pervenire all'ufficio comunale, nell'orario di apertura, a cura del committente, almeno due giorni prima di quello dal quale l'affissione deve avere inizio.
4. I manifesti devono essere accompagnati da una distinta nella quale è indicato l'oggetto del messaggio pubblicitario e:
 - a) per quelli costituiti da un solo foglio, la quantità del formato;
 - b) per quelli costituiti da più fogli, la quantità dei manifesti, il numero di fogli dai quali ciascuno è costituito, lo schema di composizione del manifesto con riferimenti numerici progressivi ai singoli fogli di uno di essi, evidenziato con apposito richiamo;
5. Oltre alle copie da affiggere dovrà essere inviata all'ufficio una copia in più, da conservare per documentazione del servizio.
6. Le affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza relativo al ricevimento della commissione, risultante dal registro cronologico di cui al comma 1.
7. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui essa è stata effettuata al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'ufficio comunale mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
8. Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro dell'ufficio comunale, con la data di scadenza prestabilita.
9. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato da avverse condizioni atmosferiche è considerato causa di forza maggiore. In ogni caso quando il ritardo è superiore a dieci giorni dalla data che era stata richiesta, l'ufficio comunale provvede a darne tempestiva comunicazione, per scritto, al committente.
10. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente, per scritto, entro 10 giorni dalla richiesta di affissione, con l'indicazione del periodo nel quale si ritiene che l'affissione possa essere effettuata.
11. Nei casi di cui ai commi 7 e 8 il committente può annullare la commissione con avviso da inviarsi all'ufficio comunale entro 10 giorni dal ricevimento delle comunicazioni negli stessi previste. L'annullamento della commissione non comporta oneri a carico del committente al quale l'ufficio

comunale provvede a rimborsare integralmente la somma versata entro novanta giorni dal ricevimento dell'avviso di annullamento. I manifesti restano a disposizione del committente presso l'ufficio per 30 giorni e, per disposizione di questo, possono essere allo stesso restituiti od inviati ad altra destinazione dallo stesso indicata, con il recupero delle sole spese postali, il cui importo viene detratto dal rimborso del diritto.

12. Nel caso in cui la disponibilità degli impianti consenta di provvedere all'affissione di un numero di manifesti inferiore a quelli pervenuti o per una durata inferiore a quella richiesta, l'ufficio comunale provvede a avvertire il committente per scritto. Se entro cinque giorni da tale comunicazione la commissione non viene annullata, l'ufficio comunale provvede all'affissione nei termini e per le quantità rese note all'utente e dispone entro 30 giorni il rimborso al committente dei diritti eccedenti quelli dovuti. I manifesti non affissi restano a disposizione dell'utente presso l'ufficio per 30 giorni, scaduti i quali saranno inviati al macero, salvo che ne venga richiesta la restituzione o l'invio ad altra destinazione, con il recupero delle sole spese, il cui importo viene detratto dai diritti eccedenti.

13. In tutti i casi in cui compete al committente il rimborso totale o parziale del diritto sulle affissioni lo stesso, con apposita comunicazione in scritto, può autorizzare l'ufficio comunale ad effettuare il conguaglio fra l'importo dovuto per affissioni successivamente richieste e quella di cui spetta il rimborso.

14. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne 34 immediata comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

15. I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto, se non ritirati dal committente entro 30 giorni da quando sono pervenuti, saranno inviati al macero senz'altro avviso.

16. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20 alle ore 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di € 25,82 per commissione.

17. Nell'ufficio comunale devono essere costantemente esposti, per la pubblica consultazione di chiunque ne faccia richiesta:

- a) le tariffe del servizio;
- b) l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni;
- c) il registro cronologico delle commissioni.

Articolo 59- Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019 applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.

Articolo 60 – Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.

2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

Articolo 61- Riduzione del diritto

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari;
2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione anche se riportano la indicazione dello sponsor.

Articolo 62- Particolari casi di riduzione

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta di un ulteriore 10% per gli annunci mortuari qualora il richiedente provveda direttamente alle operazioni di affissione negli spazi appositamente individuati.

Articolo 63- Esenzione dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso.
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 64 - Pagamento del diritto

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, a favore del Comune di Ozieri tramite il sistema dei pagamenti PagoPA.

Articolo 65 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II.

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 66 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree

comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 67 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 68 - Domanda di occupazione

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dal Regolamento per il Commercio su aree pubbliche approvato con delibera di Consiglio Comunale n 71 del 30/12/2003e ss.mm.ii.

Articolo - 69 Subingresso

1. Il subingresso nella gestione o proprietà dell'azienda per il commercio su area pubblica mediante posteggio, comporta il trasferimento della concessione del posteggio medesimo e dei titoli di priorità nell'assegnazione dei posteggi, posseduti dal cedente.

Articolo 70 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 160 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati.
 - a) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - b) durata dell'occupazione;
 - c) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - d) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.
5. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

Articolo 71- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9 ore.
4. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 30% per cento sul canone complessivamente determinato.

5. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 72- Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

- difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
- che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.

2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.

3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 73 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 74 - Versamento del canone per le occupazioni

1. Il canone per le occupazioni va corrisposto annualmente.

2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.

3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno.

4. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016.

5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 150,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.

6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 75 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 e sulla base del Regolamento generale delle entrate.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 76 - Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura del tasso di interesse legale.

Articolo 77 - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% per cento del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi nella misura del tasso di interesse legale.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 70 del presente Regolamento.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento generale delle entrate.

Articolo 78 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 12,00

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 79 – Normativa di rinvio

1. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Articolo 80 – Efficacia del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'articolo 3, comma 1 della legge n. 212 del 2020, dal 1° gennaio 2021.

TARIFFE STANDARD CANONE UNICO OCCUPAZIONE	
Classificazione per Comune con oltre 10.000 abitanti e fino a 30.000 abitanti	
OCCUPAZIONE GIORNALIERA MESE	
COEFFICIENTE RIFERITO AL SACRIFICIO IMPOSTO ALLA CONSUMAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA	
COEFFICIENTE RIFERITO ALLA ATTIVITA' SVOLTA	
OCCUPAZIONE GIORNALIERA MESE	
Descrizione	
Occupazioni realizzate da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono il loro prodotto sul mercato settimanale del martedì e del venerdì (TITOLARI DI POSTEGGIO)(riduzione del 50%)	
Occupazioni realizzate da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono il loro prodotto sul mercato settimanale del mercoledì e del sabato (TITOLARI DI POSTEGGIO)(riduzione del 50%)	

TARIFFE GIORNALIERE		
---------------------	--	--

30.000	ANNUALE (Art. 841 L. 160/2019)	GIORNALIERA (Art. 842 L. 160/2019)
	Euro/mq	Euro/mq
	40,00	0,70

RACCOMANDA	
------------	--

COLLETTIVITA'	1
UNITA	1

RACCOMANDA		
------------	--	--

	TARIFFA GIORNALIERA	
	Euro/mq	
loro prodotto	0,69	
loro prodotto nel ne del 30%)	0,48	

CANONE UNICO DI CUI ALLA LEGGE 160/2019 IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2021

		COEFFICIENTE RIFERITO AL SACRIFICIO IMPOSTO ALLA COLLETTIVITA'	1
		COEFFICIENTE RIFERITO ALLA ATTIVITA' SVOLTA	1
		COEFFICIENTE CLASSIFICAZIONE STRADE, AREE SPAZI PUBBLICI	
Categoria	Zona territoriale	Descrizione strade, aree e spazi pubblici	Coefficiente moltiplicatore
			%
1	Centro abitato come delimitato ai sensi del Dlgs 285/1992	Via Roma (da P.zza C. Alberto fino ad incrocio Via Vittorio Veneto)	2
		Via Umberto I	
		Via Vittorio Veneto (da incrocio Via Umberto I a Via Roma)	
		Via Vittorio Emanuele III	
		Via Regina Margherita	
		Via Cirenaica	
		Largo Cardinal Pompedda	
		Largo Prof. Soro	
		Largo A. De Gasperi	
		Piazza Carlo Alberto	
		Piazza Don Luigi Satta	
		Piazza Garibaldi	
		Piazza Prof. Dott. Ivo Calaresu	
		Piazza G. Spano	
		Piazza G. Deledda	
		Unificazione Piazze (Via dei Partigiani)	
		Piazzetta Suor M. Ghera	
		Piazzetta Eleonora d'Arborea	
		Piazza G. Mazzini	
		Piazza Duchessa Borgia	
		Giardini Pubblici: Parco Rimembranze "Il Cantaro", Giardino delle Rose Bianche	
2	Centro Abitato come delimitato, ai sensi del Dlgs 285/92 (ad esclusione delle zone di cui al punto A)	Tutte le vie, spazi ed aree pubbliche non incluse nell'elco di cui al punto 1	1
3	Zona limitrofa periferica	Zone espansione residenziale, Puppuruju e Badde Aini	1
4	Sobborghi e Frazioni	Quartiere PEEP San Nicola e Chilivani	0,8